



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

**D.Lgs. 139/2015:  
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE  
E PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO**

- **Artt. 2364, 2366, 2423, 2429, 2478-  
bis, 2479 e 2479-bis, C.c.**

Corso praticanti del 14/05/2018

Vantaggiato Donatella - Cartasegna Roberto



# Redazione progetto di bilancio

- Gli amministratori devono redigere il progetto di Bilancio di esercizio costituito ai sensi dell'art. 2423 co. 1 c.c. da :
  - Stato Patrimoniale
  - Conto Economico
  - Nota Integrativa
  - Relazione sulla Gestione, ove prevista



## D.Lgs. n. 139/2015 attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE:

- sono state introdotte modifiche agli schemi del bilancio d'esercizio ordinario e abbreviato ex art. 2424, 2425 e 2435-bis. C.c.
- sono stati modificati i criteri di valutazione di talune voci di bilancio ex art. 2426, C.c.);
- è stato introdotto l'obbligo di redazione del Rendiconto finanziario ex nuovo art. 2425-ter, C.c.;
- è stato modificato il contenuto della Nota integrativa ex art. 2427, Cod. Civ.
- è stata introdotta una nuova struttura "semplificata" del bilancio adottabile dalle c.d. "micro-impresе" ex nuovo art. 2435-ter, C.c..



# Relazione sulla gestione

- Come noto, il D.Lgs. n. 139/2015, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio d'esercizio e consolidato
- ha, tra l'altro, modificato il contenuto della Relazione sulla gestione disciplinata dall'art. 2428, C.c., confermando di fatto la maggior parte delle informazioni richieste nel testo previgente.



## NOVITA' DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO ORDINARIO

- L'unica modifica operata dal citato D.Lgs. n. 139/2015 al contenuto della Relazione sulla gestione riguarda l'abrogazione del n. 5) del comma 3 dell'art. 2428, C.c., a seguito della quale nella stessa **non è più richiesta l'informativa relativa ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio in quanto il nuovo n. 22-quater) al comma 1 del citato art. 2427**, prevede che la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio vanno ora indicati nella Nota integrativa.



## Ulteriori obblighi previsti dal Cod.Civ.:

- **l'Art. 2364 co.2** prevede che la Relazione sulla Gestione contenga l'indicazione dei motivi a fronte dei quali la convocazione dell'assemblea è avvenuta entro 180 giorni (anziché 120) dalla chiusura dell'esercizio
- **l'Art. 2391 bis co. 1** che impone **alle società quotate** di fornire le indicazioni sulle **operazioni con le c.d. "parti correlate"**;
- **l'Art. 2497 co. 5** che prevede per le società soggette a direzione e coordinamento, l'obbligo di indicare i rapporti con la società che esercita tale attività e gli effetti che la stessa ha sull'esercizio dell'impresa e sui suoi risultati.
- **l'art. 2497 ter**, prevede la descrizione nella Relazione sulla Gestione delle decisioni della società, se influenzate dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento;
- **l'art. 2545** che impone agli amministratori delle società cooperative di dare evidenza dei criteri seguiti per il conseguimento degli scopi mutualistici.



# Trasmissione Bilancio all'organo di Controllo

Progetto di  
bilancio +  
Relazione sulla  
gestione

Entro 30 giorni a

**ORGANO DI  
CONTROLLO**  
per la relazione  
dei Sindaci



## **NUOVI OBBLIGHI PER IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI:**

- Come disposto dall'art. 14, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 39/2010, il soggetto incaricato della revisione legale (Collegio sindacale, società di revisione o revisore legale) nella propria relazione deve esprimere, tra l'altro, **un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella Relazione sulla gestione, predisposta dagli amministratori, con il bilancio d'esercizio.**





## Deposito Bilancio presso la sede sociale

- Come noto, le società di capitali devono provvedere ad approvare il bilancio d'esercizio entro:
  - 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per il bilancio 2017, entro il 30.4.2018);
  - 180 giorni in caso di particolari esigenze(per il bilancio 2017, entro il 29.6.2018).
- Va depositato presso la sede sociale nei **15 giorni precedenti** a quello fissato per l'approvazione.



# Approvazione Del Bilancio

- **Per le Spa Ai sensi dell'art. 2364, comma 2, C.c.**, gli amministratori devono convocare l'assemblea entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni (180gg termine differito, al sussistere di particolari esigenze) dalla chiusura dell'esercizio.
- **Per Srl Ai sensi dell'art. 2478-bis, C.c.**, gli amministratori devono "presentare" il bilancio "ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364"



# Approvazione Del Bilancio

## Approvazione in seconda convocazione

- **nelle Spa**, ai sensi dell'art. 2369, C.c., se il giorno della relativa adunanza non è indicato nell'avviso della "prima" convocazione, la stessa va riconvocata entro 30 giorni dalla data di quest'ultima;
- **nelle Srl**, ancorché non espressamente disciplinata, la seconda convocazione è ritenuta comunque possibile, se prevista dall'atto costitutivo

## Mancata convocazione dell'assemblea

- In caso di:
  - inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata dal Collegio sindacale;
  - omessa convocazione entro i termini previsti da parte degli amministratori (o del Collegio sindacale in caso di inadempienza degli amministratori) è applicabile la sanzione da € 1.032 a € 6.197 ad ogni amministratore / sindaco, ex art. 2631, C.c.



# Modalità di convocazione: SPA

- **SPA** Ai sensi dell'art. 2366, C.c., gli amministratori devono convocare l'assemblea **mediante pubblicazione di un apposito avviso** sulla G.U o in almeno un quotidiano individuato dallo statuto, almeno 15 giorni prima rispetto a quello fissato per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve riportare i seguenti elementi:
  - giorno, ora e luogo dell'adunanza;
  - elenco delle materie da trattare, ossia l'ordine del giorno
- Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, se previsto dallo statuto ,la convocazione dei soci può essere effettuata mediante mezzi(fax ,raccomandata ,e-mail ecc) che garantiscono dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea .



# Modalità di convocazione: SRL

- **L'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2479, C.c.,** è riservata inderogabilmente alla competenza dei soci e può essere adottata, alternativamente:
  - con decisione, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ossia senza una formale delibera assembleare, se espressamente previsto dall'atto costitutivo;
  - dall'assemblea, se l'approvazione del bilancio è riservata all'organo collegiale.
- **L'atto costitutivo, come stabilito dall'art. 2479-bis, C.c., può prevedere:**
  - il luogo in cui l'assemblea dei soci si riunisce; se nulla è disposto in proposito l'assemblea si riunisce presso la sede della società;
  - le modalità di convocazione (ad esempio, a mezzo fax, e-mail, ecc.) tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti oggetto di trattazione.
- Se nulla è disposto in merito, la convocazione va effettuata mediante lettera raccomandata:
  - spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea al domicilio risultante dal Registro delle Imprese;
  - riportante il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.



# MANCATA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

## SPA

- In mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, ai fini della valida costituzione della stessa è richiesto che:
  - – sia rappresentato l'intero capitale sociale;
  - – vi partecipi la maggioranza degli amministratori e componenti l'organo di controllo.

## SRL

- In mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, ai fini della valida costituzione della stessa è richiesto che:
  - vi partecipi l'intero capitale sociale;
  - tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento (assemblea totalitaria).



## Convocazione a mezzo PEC

- La convocazione dei soci può essere effettuata anche a mezzo PEC considerato che tale modalità ,come evidenziato dal Tribunale di Roma nella sentenza 31.7.2015 ,è equiparabile a quella effettuata mediante “missiva raccomandata con ricevuta di ritorno”



# Pubblicazione Del Bilancio

- L'art. 2345 del Cod. Civ. impone agli amministratori di depositare presso l'ufficio del Registro delle Imprese:
- Una copia del Bilancio
- Le relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c.
- Il verbale di approvazione dell'assemblea;
- L'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del Bilancio, con l'indicazione del numero di azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che non sono titolari dei diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime





## TABELLA RIEPILOGATIVA

ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI		Spa Srl con organo di controllo Approvazione bilancio ad esempio 30.4.2018      ad esempio 29.6.2018		Srl con organo di controllo Approvazione bilancio Ad esempio 30.4.2018      ad esempio 29.6.2018	
Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione				15.4.2018	14.6.2018
Comunicazione all'organo di controllo (se esistente) del bilancio e della Relazione sulla gestione	Entro i 30 gg precedenti l'assemblea	31/03/2018	30.5.2018	-----	-----
Deposito presso la sede sociale del bilancio ,Relazione sulla gestione ,Relazione del Collegio sindacale e dell'organo di revisione legale	Durante i 15 gg precedenti l'assemblea	15.04.2018	14.6.2018	15.04.2018	14.6.2018
Convocazione soci	Entro 8 gg precedenti l'assemblea	22.4.2018	21.6.2018	22.4.2018	21.6.2018
Approvazione bilancio	Entro 120/180 dalla chiusura dell'esercizio	30.04.2018	29.6.2018	30.04.2018	29.6.2018
Deposito bilancio al Registro Imprese	Entro 30gg dall'approvazione	30.5.2018	29.7.2018	30.5.2018	29.7.2018



## Formato XBRL :Ambito Oggettivo

Tipologia bilancio	Obbligo XBRL
Bilancio d'esercizio (in forma ordinaria o abbreviata), anche per le società in liquidazione	SI
Bilancio consolidato Situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) Bilancio finale di liquidazione	
Bilancio consolidato	
Bilancio finale di liquidazione	NO
Situazioni patrimoniali e finanziarie allegate ai progetti di fusione e scissione	
Bilancio consolidato della controllante / di società di persone	
Bilancio di società estero con sede secondaria in Italia	
Bilancio sociale Situazione patrimoniale di imprese sociali	



## Formato XBRL :Ambito Soggettivo

-Società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative)  
- Consorzi con attività esterna, ai fini del deposito della situazione patrimoniale ex art. SI 2615-bis, C.c.

SI

Società:  
– quotate (comprese, oltre quelle con azioni quotate, anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino, come ad esempio, obbligazioni)  
– anche non quotate, che redigono, per obbligo / facoltà, il bilancio (anche consolidato) in conformità ai Principi contabili internazionali (IAS / IFRS)  
– di assicurazione e riassicurazione – banche ed istituti finanziari  
– che depositano il bilancio di esercizi chiusi prima del 16.2.2009 – controllate e quelle incluse nel bilancio consolidato redatto dalle predette società escluse

NO



# SEZIONI DELLA NOTA INTEGRATIVA

- La Nota integrativa è suddivisa nelle seguenti 5 sezioni:
- 1. parte iniziale descrittiva, liberamente compilabile, nella quale possono essere, tra l'altro, riportati i criteri contabili adottati;
- 2. sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti riferiti alle voci dello Stato patrimoniale e agli impegni non risultanti dai conti d'ordine;
- 3. sezione riferita al Conto economico;
- 4. sezione residuale relativa ad altre informazioni di varia natura (ad esempio, dati sull'occupazione, compensi agli organi sociali, strumenti finanziari emessi dalla società);
- 5. parte finale, costituita da 2 campi di testo nei quali riportare, come evidenziato nel citato Documento, le conclusioni, “i suggerimenti sulla destinazione del risultato d'esercizio” nonché la dichiarazione di conformità ai fini del deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese



# Tabelle nella Nota integrativa

## Ordinario

- Sono presenti numerose tabelle per ognuna delle quali è indicato il riferimento normativo e, in particolare, il comma e il punto di cui agli artt. 2427 e 2427-bis,
- Non dovranno necessariamente essere utilizzate tutte le tabelle; infatti, qualora non siano presenti alcune fattispecie, le relative tabelle non dovranno essere compilate.

## Abbreviato

- Il predetto Documento specifica che “per garantire la possibilità ... di ampliare lo spessore delle informazioni offerte ... si è ... scelto di consentire l’uso ... della maggior parte delle tabelle dell’ordinario”.



## **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, VERIDICITÀ E CORRETTEZZA:**

- Il bilancio d'esercizio di una società di capitali redatto in violazione dei **principi di chiarezza e precisione è illecito e di conseguenza è nulla la delibera assembleare che lo ha approvato.**
- **TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO** Secondo quanto disposto dall'art. 2434-bis, C.c., le azioni di impugnazione della delibera assembleare ex artt. 2377 e 2379, C.c. "non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo



## **Destinazione del Risultato di esercizio;**

### **Utile d'esercizio:**

- **Accantonamento a riserva**
- **se previsto dall'atto costitutivo,  
accantonamento a favore dei promotori**
- **per la copertura di perdite di esercizi  
precedenti**
- **Distribuzione ai soci**



## Destinazione del Risultato di esercizio; Perdita d'esercizio

- in misura non superiore a 1/3 del capitale sociale

- il riporto a nuovo della perdita nell'esercizio successivo;
- la copertura della perdita mediante l'utilizzo di riserve. È comunque possibile (facoltà) prevedere la copertura della perdita mediante specifici versamenti da parte dei soci;

- in misura superiore a 1/3 del capitale sociale

- non prendere alcun provvedimento riportando la perdita a nuovo, qualora ritengano che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento;
- deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa.
- se il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale gli amministratori devono convocare **senza indugio** l'assemblea dei soci.